

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

## DETERMINAZIONE N. 2/2024

LAVORI DI AMPLIAMENTO CON MANUTENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTANO LUCINO - CIG 9496999380 – CUP E88I22003570005  
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 EX ART. 106, COMMI 1, LETT. C) E 12. DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. EX ART. 8 DEL D.M. 49/2018

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.M. 49/2018;

**Visto** lo Statuto vigente;

### D E T E R M I N A

**quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### **Premesso che:**

- in data 17.03.2023 la Farmacia Comunale di Montano Lucino s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, dott. Renato Acquistapace, ha sottoscritto con Nasoni Costruzioni s.r.l. il contratto d'appalto per l'affidamento di lavori di ampliamento con manutenzione della Farmacia Comunale, per un importo complessivo di € 550.069,61 oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
- in data 19 febbraio 2024 il Direttore Lavori ha redatto la perizia di variante n. 1 in quanto durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle variazioni alle previsioni originarie di progetto per circostanze imprevedute ed imprevedibili che non potevano essere considerate in sede di redazione del progetto esecutivo;
- le modifiche individuate nella perizia di cui al punto che precede consentirebbero la realizzazione a regola d'arte delle opere oggetto di affidamento;
- in data 19 febbraio 2024 il Direttore Lavori trasmetteva al Responsabile Unico del Procedimento la perizia di variante n. 1 con relativa relazione;
- **Esaminata** la relazione alla perizia di variante si rileva che:

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**

**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

- le modifiche proposte con la perizia di variante n. 1 rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice");
- in particolare, le lavorazioni derivante dalla perizia di variante n. 1 hanno un valore complessivo, sommando le lavorazioni in aumento e le lavorazioni in diminuzione, pari ad € 92.661,53, oltre IVA e compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
- l'incidenza delle predette modifiche sull'importo del contratto di appalto originario (pari ad € 550.069,61, al netto dell'I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali è pari al 16,84%;
- l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: ... c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;"*
- nel caso di specie sussistono tutte le circostanze previste dalla disposizione citata nel precedente punto in quanto:
  - le lavorazioni, in aumento o in diminuzione, oggetto della perizia di variante derivano da circostanze sopravvenute che non potevano essere considerate al momento della redazione del progetto esecutivo posto a base di gara;
  - le modifiche apportate, anche in ragione della loro incidenza sull'importo del contratto di appalto, non vanno ad alterare la natura del contratto medesimo;
- la variante rientra nel quinto del valore del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, e pertanto l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, così come stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.M. 49/2018;
- a fronte dell'incidenza della modifica inferiore al quinto del valore del contratto, si deve procedere, sempre ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto, alla definizione di un atto di sottomissione che l'operatore economico è tenuto a sottoscrivere;
- in considerazione dell'importo della variante n. 1 il valore complessivo del contratto risulta essere pari ad € 625,176,00, oltre IVA e compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**

**Tel. 031/471147 fax 031/473850**

**mail [farmaciamontanolucino@gmail.com](mailto:farmaciamontanolucino@gmail.com)**

**PEC [farmaciamontanolucino@pec.it](mailto:farmaciamontanolucino@pec.it)**

**C.F. e Partita IVA: 03000010136**

# FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.

- Rilevato che in data 19.02.2024 è stato sottoscritto tra le parti un verbale di concordamento di nuovi prezzi per alcune delle lavorazioni previste nella perizia di variante n. 1 e non presenti nell'elenco prezzi posto a base di gara;
- Considerato che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi all'approvazione della variante n. 1, a sensi dell'art. 106 del Codice e dell'art. 8 del D.M. 49/2018,

## - **DISPONE**

- di approvare la variante n. 1, come da perizia redatta dal Direttore Lavori dd. 19.02.2024, per un importo pari ad € 92.661,53, oltre IVA e compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, alle condizioni previste dalla predetta perizia;
- di procedere, per le ragioni di cui in premessa, alla sottoscrizione con l'appaltatore di un atto di sottomissione;
- di prevedere quale nuovo termine per la conclusione del lavoro quello del 25.03.2024;
- di procedere all'aggiornamento della scheda di variante sul sistema SIMOG gestito da ANAC entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del Codice, sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti".
- 
- 
- 

- Il Responsabile Unico del Procedimento

- Renato Acquistapace

**Sede legale: Via Varesina 38/A – 22070 - MONTANO LUCINO (CO)**  
**Tel. 031/471147 fax 031/473850**  
**mail farmaciamontanolucino@gmail.com**  
**PEC farmaciamontanolucino@pec.it**  
**C.F. e Partita IVA: 03000010136**